



## TRIBUNALE DI PORDENONE

Il Giudice dott.ssa Roberta Bolzoni;

letto il ricorso ex art. 283 comma 2 del d.lgs. 14/2019 (c.d. Codice della Crisi e dell'Insolvenza) depositato il 17/03/2023 dalla dott.ssa Chiara Manzonetto dell'Organismo di Composizione della Crisi Rialziamoci Italia Pordenone per la debitrice

rappresentata e difesa dall'avv. Valentina Ostuni;

ritenuta la propria competenza;

ritenuto che – a differenza di quanto previsto per i procedimenti, che presentano natura concorsuale, della liquidazione giudiziale (art. 281 CCII) e della liquidazione controllata (art. 282 CCII) - all'esdebitazione del sovraindebitato incapiente sovraintenda il giudice monocratico (art. 283 CCII), coerentemente col fatto che l'esdebitazione è un beneficio attribuito al debitore in presenza di determinati requisiti e non uno strumento volto al risanamento dell'impresa o alla liquidazione delle attività, procedimenti che invece, ai sensi dell'art. 40, primo comma, CCII, si svolgono dinanzi al tribunale in composizione collegiale, a ciò non ostando la reclamabilità (anche) del provvedimento che decide sull'istanza ex art. 283 (dichiarandola inammissibile o rigettandola, oppure confermando o revocando l'esdebitazione comunicata ai creditori) avanti alla Corte d'Appello anziché al Tribunale in composizione collegiale (nello stesso senso. cfr. Trib. Brescia, 25.1.2022);

vista la documentazione allegata al ricorso;

letta la relazione dell'OCC;

ritenuto che sussistano i presupposti per la concessione del beneficio richiesto:

a) la debitrice è persona fisica che appare univocamente, sulla base dei forniti, verificati dall'OCC e confermati dalla documentazione dimessa, relativi alla sua situazione finanziaria e patrimoniale, non è in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, presentando la stessa, per la sua condizione fisica e di invalidità riconosciuta, una capacità reddituale nulla ed una totale impossidenza patrimoniale;

b) risulta completa la documentazione di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 283 del CCII;

c) l'OCC, nella relazione, ha precisato che l'intero ammontare del debito complessivo (pari ad €1.787.996,97 al 26/01/2023) è esclusivamente relativo ad imposte e tributi non versati, per colpe a lei non imputabili;

d) ritenuta corretta la valutazione in tal senso espressa dall'OCC e ciò in quanto l'indebitamento della signora  è palesemente frutto di un raggiro messo in atto dai familiari;

e) ritenuto che, non risultando commessi atti in frode e non essendo ravvisabile a suo carico, per quanto si è detto, dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento, [ ] sia meritevole di ottenere l'esdebitazione;

letto l'art. 283 CCII;

dichiara

inesigibili nei confronti di [ ]

[ ] i debiti anteriori al deposito

della domanda (17/03/2023), fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal presente decreto laddove sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore complessivamente al dieci per cento (non sono considerate utilità, a tal fine, i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati);

dispone

che la cancelleria comunichi all'OCC il presente decreto e, anche tramite l'OCC, ne curi la pubblicazione sul sito [www.fallimentipordenone.com](http://www.fallimentipordenone.com), sezione "altre procedure (CCII)";

che l'OCC comunichi (a mezzo p.e.c. e solo in caso di impossibilità a mezzo raccomandata a.r.) la domanda ed il presente decreto al debitore e ai creditori, dandosi atto che gli stessi possono proporre opposizione nel termine di trenta giorni dalla comunicazione con atto depositato nel presente procedimento;

che l'OCC depositi nota circa le comunicazioni effettuate, allegando la relativa documentazione;

si riserva

in caso di opposizione di instaurare il contraddittorio tra i creditori oppositori ed il debitore, e, quindi, di confermare o revocare il decreto;

ordina

alla debitrice di presentare tramite l'OCC (a pena di revoca del beneficio, ove positiva) entro il 16 giugno di ciascuno dei prossimi quattro anni (e dunque fino al 16/6/2027) dichiarazione circa l'esistenza o meno di sopravvenienze rilevanti in relazione al predetto obbligo di pagamento del debito, precisando in ogni dichiarazione annuale i redditi e le altre entrate conseguite nell'anno (con termine finale di riferimento rispettivamente al 20/4/2024 al 20/4/2025 al 20/4/2026 e al 20/4/2027) e la propria situazione patrimoniale ed occupazionale, con pertinente documentazione;

alla debitrice, in caso di sopravvenienze rilevanti nei termini di cui sopra, di pagare, con la sorveglianza dell'OCC, entro il successivo anno, i creditori anteriori al deposito della domanda sulla base di un piano di distribuzione redatto secondo criterio di proporzionalità e preventivamente comunicato ai creditori e depositato nel presente procedimento tramite l'OCC, nonché di depositare all'esito, sempre tramite l'OCC, relazione circa i pagamenti eseguiti, documentandoli;

dispone

che l'OCC, nei quattro anni successivi al deposito del presente decreto che concede l'esdebitazione, vigili sulla tempestività del deposito della dichiarazione di cui al capo che precede, verificandone la completezza e dando atto, sulla base delle verifiche effettuate, che non emerga l'esistenza di sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 283 CCII; in caso positivo, sorvegli la correttezza dei pagamenti che si renderanno dovuti nei termini e con le modalità di cui sopra.

Pordenone, 21/04/2023

Il Giudice

dott.ssa Roberta Bolzoni